




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2098 e abb.-A

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

N. 98 – 12 luglio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2098 e abb.-A

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

N. 98 – 12 luglio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.....	- 3 -
ARTICOLO 2	- 5 -
PERMESSI DI LAVORO PER VISITE, ESAMI STRUMENTALI E CURE MEDICHE.....	- 5 -
ARTICOLO 3	- 7 -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE	- 7 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2098 e abb.-A
Titolo:	Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relatore per la Commissione di merito:	Giaccone
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	XI (Lavoro)

PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo unificato delle proposte C. 2098, C 2247, C. 2392, C. 2478 3e C. 2540, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla XI Commissione (Lavoro) in sede referente.

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Conservazione del posto di lavoro

Le norme prevedono che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche, possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini

previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro (comma 1).

La certificazione della malattia è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore (comma 2).

Per le malattie sopra indicate la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della L. 81/2017, si applica per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.

L'articolo 14, comma 1, della L. 81/2017 prevede che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi, che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, non comportino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, accesso prioritario alla modalità agile, ove possibile (comma 3-*bis*).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, consentendo al lavoratore dipendente affetto da malattie gravi un periodo di congedo, ulteriore rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, non superiore a 24 mesi, non sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le stesse specificano che il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza che detto periodo sia computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Eguale, con riferimento alla possibilità di procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, atteso che il regime di calcolo è quello contributivo non appaiono ravvisarsi profili di onerosità.

Riguardo alla neutralità delle previsioni sopra descritte, appare comunque opportuno acquisire elementi di riscontro e conferma da parte del Governo.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare riguardo all'accesso prioritario al lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore pubblico che escono dal periodo di congedo, atteso che la disposizione è comunque soggetta all'applicabilità di tale tipologia di lavoro alle esigenze delle amministrazioni interessate e tenuto conto che la disposizione non incide sul volume delle prestazioni rese in modalità agile, bensì sull'ordine di accesso.

ARTICOLO 2

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

Le norme prevedono che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi del successivo articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di 10 ore annue. Nel caso in cui il paziente sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo (comma 1).

Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, ai sensi del comma 2:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

Ai relativi oneri, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. (comma 3).

In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame incrementano le ore di permesso retribuito, al sussistere dei relativi presupposti, fino ad un massimo di 10 ore annue.

Da ciò derivano oneri per la finanza pubblica sia relativamente al settore privato, nel quale il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, sia

relativamente al settore pubblico, nel quale in talune circostanze (come ad esempio nel caso dei dipendenti del comparto scuola) risulta necessaria una sostituzione.

Le disposizioni non specificano nel dettaglio le fattispecie né le modalità di attuazione che consentono la fruizione del periodo di congedo supplementare, in quanto la loro definizione è demandata ad appositi decreti interministeriali, di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 3.

Detti oneri sono valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. In proposito si osserva che l'ordine di grandezza di tale stima parrebbe riscontrabile ricorrendo a precedenti relazioni tecniche e a dati di fonte esterna.

Infatti l'onere recato dalla norma in esame potrebbe essere desunto utilizzando i dati di cui alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi 481-483, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto per il 2021 specifiche tutele per i lavoratori fragili e altri dati di settore disponibili¹. Considerando una retribuzione media oraria pari a 10,63² per 10 ore annue si può calcolare il costo *pro capite* annuo della misura che risulta pari a circa 141,00 euro (sia per la prestazione che per la contribuzione figurativa). Inoltre, la platea potenzialmente interessata alla misura può essere stimata in circa 367.000 lavoratori dipendenti malati oncologici gravi (di cui circa 337.000 dipendenti del settore privato³ e 30.000 dipendenti malati oncologici del settore istruzione e ricerca). Sulla base dei dati sopra richiamati l'onere indicato dalla norma appare congruo.

Appare comunque necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione (costo medio orario dei rimborsi, potenziale platea dei soggetti interessati e del monte ore supplementare utilizzato) volti a verificare in modo puntuale la congruità dell'onere indicato.

¹ Guida INPS – Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche (5 novembre 2020); Rapporto AIOM 2021 – I numeri del cancro in Italia; Statistiche ISTAT – Occupati e disoccupati (1° settembre 2021); Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici 2021; Conto annuale sul pubblico impiego - anno 2020.

² La retribuzione media oraria è stata stimata sulla base dei dati della RT riferita all'articolo 1, commi 481-483, della legge n. 178/2020, che indica una retribuzione media giornaliera pro-capite pari ad euro 85,00.

³ In merito ai lavoratori dipendenti del settore privato affetti da patologia oncologica la platea è stata stimata considerando i seguenti dati ed ipotesi: al numero lavoratori dipendenti al 31/12/2020 pari a 17.964.000 (come da rapporto ISTAT citato) sono stati sottratti i lavoratori del settore pubblico pari a 3.212.450 (nei confronti dei quali la norma è neutrale). Alla platea così ottenuta (pari a 14.751.550) si applica il tasso di incidenza della malattia oncologica su base nazionale pari al 5,7% (come indicato nel rapporto AIOM 2021) e si ottiene la platea potenzialmente interessata pari a 840.838 lavoratori del settore privato. Con riferimento ai lavoratori del settore istruzione e ricerca la stima è ottenuta moltiplicando il numero dei lavoratori del settore contenuto nel conto annuale della P.A. riferito all'anno 2019 pari a 1.241.345 per la percentuale di incidenza della malattia oncologica pari al 5,7% su base nazionale. Alle platee di lavoratori così individuate è stata applicata una percentuale di abbattimento del 60 per cento per tener conto dei lavoratori esclusi dall'applicazione della norma in esame per le seguenti motivazioni: lavoratori affetti da malattia oncologica professionale per i quali sono previste specifiche tutele e prestazioni da parte dell'INAIL; lavoratori che usufruiscono degli altri istituti già previsti a legislazione vigente o dell'ulteriore periodo di congedo non retribuito previsto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame; lavoratori non affetti da "malattia oncologica invalidante e cronica".

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2, comma 3, provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 2, recante permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito si ricorda che la citata disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del medesimo Ministero)⁴.

Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse nonché al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede, inoltre, un'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla necessità della previsione di tale autorizzazione.

ARTICOLO 3

Disposizioni attuative

Le norme prevedono che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino ai casi di malattie oncologiche dalla data della sua entrata in vigore. L'elenco delle malattie invalidanti o croniche, al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2, è formato con decreto del Ministro della Salute (comma 1).

Con decreto del Ministro del lavoro, ai sensi del comma 2, è fissata la disciplina attuativa relativa a permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche, di cui all'articolo 2, prevedendo in particolare:

- i requisiti ed i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;

⁴ Si evidenzia che, in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021, il citato Fondo reca uno stanziamento di circa 176 milioni di euro per il 2022, 302 milioni di euro per il 2023 e 387 milioni di euro per il 2024.

- la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;
- i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;
- gli oneri a carico del datore di lavoro privato;
- le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione;
- le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

I decreti sono adottati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Riguardo alla determinazione delle malattie al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi, nonché delle modalità di fruizione dei permessi retribuiti, si rimanda alle considerazioni già espresse in relazione alle schede riferite agli articoli 1 e 2.